



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 15 MAGGIO 2024

Riunione del 11 Aprile 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giulia Mennuni
Componente: Avv. Luisella Savoldi

Reclami riuniti con provvedimento del 8/4/2024 avverso la medesima decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 50 del 22 Marzo 2024:
CFA 08.23.24 – Reclamo della Procura Federale Fipav;
CFA 09.23.24 – Reclamo del Sig. Clò Alessandro;
CFA 10.23.24– Reclamo dei Sigg.ri Armaroli Manuel – Bergamini Andrea – Pedroni Elisa – Gollini Eugenio –Rigolon Luca.

Con C.U. N.50 del 22.03.2024 il Tribunale Federale FIPAV, nell'ambito dei procedimenti contro i tesserati Armaroli Manuel, Guidetti Alberto, Tassoni Simone, Bergamini Andrea, Clò Alessandro, Gollini Eugenio, Pedroni Elisa, Rigolon Luca, Pellegrini Silvano e Marinelli Maurizio, accertata la responsabilità disciplinare degli stessi, deliberava di sanzionare:

- 1) Il tesserato Armaroli Manuel con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 2) Il tesserato Guidetti Alberto con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 3) Il tesserato Tassoni Simona con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 4) Il tesserato Bergamini Andrea con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 5) Il tesserato Clò Alessandro con la sospensione da ogni attività federale per mesi 14;
- 6) Il tesserato Gollini Eugenio con la sospensione da ogni attività federale per mesi 14;
- 7) La tesserata Pedroni Elisa con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 8) Il tesserato Rigolon Luca con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 9) Il tesserato Pellegrini Silvano con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- 10) Il tesserato Marinelli Maurizio con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione fatta dalla segreteria generale Fipav alla Procura





Federale la quale, avviate le indagini e ritenuta provata la responsabilità degli incolpati, procedeva al deferimento degli stessi innanzi al Tribunale Federale, formulando i seguenti capi d'incolpazione:

“ A) Clò Alessandro, Armaroli Manuel, Guidetti Alberto, Tassoni Simone, Marinelli Maurizio, Bergamini Andrea : per aver nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Modena, il primo e di Consiglieri del Comitato stesso tutti gli altri, concorso, esprimendo unanime voto favorevole in più di una seduta del CT FIPAV di Modena e in violazione dei loro doveri istituzionali, alla nomina di Pedroni Elisa e di Marinelli Maurizio, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato stesso, alla carica di collaboratore retribuito, senza deliberare l'ammontare del relativo compenso, lasciato all'arbitrio del Presidente, per lo svolgimento di attività proprie del Comitato alle quali quelli avrebbero dovuto attendere in adempimento dei rispettivi doveri istituzionali a titolo gratuito, così, anche, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutarî propri di quello, gestite in modo non corretto ed inefficiente. (Clò, Armaroli, Guidetti e Tassoni votanti nelle sedute del 12/10/2021; 8/9/2022; Marinelli votante nelle sedute del 23/7/2020 e 12/10/2021; Bergamini votante nelle sedute del 23/7/2020, 12/10/2021 e 8/9/2022). In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell'art.102 Reg.Giur.; B) Clò Alessandro : per aver, in qualità di Presidente del CT FIPAV di Modena all'epoca dei fatti e in violazione dei propri doveri istituzionali, sottoscritto con Pedroni Elisa e Marinelli Maurizio, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato stesso, numerosi distinti contratti di collaborazione sportiva, di volta in volta determinando autonomamente i relativi compensi in denaro, senza ratifica dell'Organo Collegiale, per lo svolgimento “di attività connesse all'organizzazione del Comitato”, cui quelli avrebbero dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei rispettivi doveri statutarî, così anche concorrendo consapevolmente con quelli a sottrarre consistenti risorse economico-finanziarie al Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini propri di quello e a una gestione non corretta e inefficienti delle stesse. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur.- Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell'art.102 Reg.Giur.; C) Pedroni Elisa : per aver, nella qualità di Vice Presidente del CT FIPAV di Modena all'epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendo il relativo





compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.; D) Marinelli Maurizio : per aver, nella qualità di Consigliere del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendo il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. Nonché per aver partecipato ed espresso voto favorevole, in aperto conflitto di interessi, alle delibere del 23/7/2020 e 12/10/2021 con le quali veniva decisa la sua nomina a collaboratore retribuito per lo svolgimento di attività connesse all’organizzazione del Comitato. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

Nonché per il procedimento n. 58.23.24 nei confronti di Sig. Gollini Eugenio, Sig.ra Pedroni Elisa, Sig. Rigolon Luca, Sig. Tassoni Simone, Sig. Marinelli Maurizio, Sig. Bergamini Andrea, Sig. Pellegrini Silvano per i seguenti capi di incolpazione come contestati dalla Procura Federale nel deferimento Reg. n.61/23-24 pervenuto il giorno 15 Febbraio 2024:A) Gollini Eugenio, Pedroni Elisa, Rigolon Luca Tassoni Simona, Marinelli Maurizio, Bergamini Andrea, Pellegrini Silvano: per aver, nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Modena, il primo, di Vice Presidente la seconda e di Consiglieri del Comitato stesso tutti gli altri, concorso, esprimendo unanime voto favorevole nella seduta consiliare del 21/3/2017 e in violazione dei loro doveri istituzionali, alla nomina del consigliere Marinelli Maurizio a componente della Commissione Organizzazione Gare in palese condizione di incompatibilità. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.; B) Gollini Eugenio, Rigolon Luca, Marinelli Maurizio, Bergamini Andrea,





Pellegrini Silvano : per aver nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Modena il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato gli altri, deliberato, nelle riunioni consiliari del 9/10/2017, 26/6/2018 e 26/6/2019, la nomina a collaboratore retribuito del Consigliere Marinelli Maurizio, senza deliberare né la durata della collaborazione, né l'ammontare del relativo compenso, lasciato all'arbitrio del Presidente, né, infine, i compiti che gli venivano affidati, ulteriori e diversi da quelli connessi alla carica rivestita cui avrebbe dovuto attendere in adempimento dei suoi doveri istituzionali a titolo gratuito, nonché per aver deliberato nelle riunioni consiliari del 26/6/2019 e 23/7/2020 la nomina a collaboratore retribuito del Vice Presidente Pedroni Elisa, senza deliberare né la durata della collaborazione, né l'ammontare del relativo compenso né, in fine i compiti che le venivano affidati, ulteriori e diversi da quelli connessi alla carica rivestita cui avrebbe dovuto attendere in adempimento dei suoi doveri istituzionali a titolo gratuito; così, anche, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statuari propri di quello, gestite in modo non corretto ed inefficiente. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell'art.102 Reg.Giur.; C) Gollini Eugenio : per aver, in qualità di Presidente del CT FIPAV di Modena all'epoca dei fatti e in violazione dei propri doveri istituzionali, sottoscritto, in data 9/10/2018, 28/6/2019 e 24/7/2020 con Marinelli Maurizio e in data 8/7/2019, 26/9/2019, 23/12/2019, 23/6/2020 e 29/12/2020 con Pedroni Elisa, rispettivamente Consigliere e Vice Presidente del Comitato stesso, distinti generici contratti di collaborazione sportiva, di volta in volta determinandone autonomamente la durata e i relativi compensi in denaro, senza poi sottoporli a ratifica dell'Organo Collegiale, per lo svolgimento "di attività connesse all'organizzazione del Comitato", cui quelli avrebbero dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei rispettivi doveri statuari, così anche concorrendo consapevolmente con quelli a sottrarre consistenti risorse economico-finanziarie al Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini propri di quello e a una gestione non corretta e inefficienti delle stesse. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur.- Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell'art.102 Reg.Giur.; D) Pedroni Elisa: per aver, nella qualità di Vice Presidente del CT FIPAV di Modena all'epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendone la durata e il relativo compenso in denaro, per lo





svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. E In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur. E) Marinelli Maurizio: per aver, nella qualità di Consigliere del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendone la durata il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. Nonché per aver partecipato ed espresso voto favorevole, in aperto conflitto di interessi, alle delibere consiliari con le quali veniva decisa la sua nomina a collaboratore retribuito per lo svolgimento di attività connesse all’organizzazione del Comitato. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur”.

Gli incolpati depositavano memorie con le quali, sostenendo la legittimità del loro operato per i motivi ivi addotti, contestavano gli addebiti a loro attribuiti.

Il Tribunale Federale, con C.U. n.50 del 22.3.2024, esaminate le argomentazioni delle parti coinvolte, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati e determinava le sanzioni disciplinari soprariportate.

Avverso il detto provvedimento proponevano reclamo la Procura Federale, i Sigg.ri Armaroli Manuel, Tassoni Simone, Bergamini Andrea, Gollini Eugenio, Pedroni Elisa e Rigolon Luca, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Della Rosa, nonché il Sig. Clò Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Sivelli, chiedendo la riforma della decisione di primo grado per i motivi esposti nei rispettivi atti e che di seguito saranno esplicitati.

Con provvedimento del 8/4/2024 i diversi reclami venivano riuniti perché proposti avverso la medesima decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 50 del 22 Marzo 2024.



All'udienza di discussione, tenutasi l'11/4/2024, venivano sentiti il Procuratore Federale, che concludeva per l'accoglimento del suo reclamo contestando, altresì, l'eccezione riguardante l'asserita proposta di ricusazione del Presidente del Tribunale, l'Avv. Massimo Della Rosa il quale, per conto dei suoi assistiti, discuteva ampiamente il suo reclamo, contestando quello proposto dalla Procura Federale e insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei propri scritti difensivi, l'Avv. Alessandro Sivelli, che contestava le accuse mosse dalla Procura Federale, insisteva nei motivi del suo reclamo, evidenziando, per quanto concerneva la posizione del suo assistito e la proporzione della sanzione irrogata, che lo stesso era subentrato nella carica nel 2021 cioè quando la situazione per cui si controverte era già consolidata solo per prassi nonché l'Avv. Roseti, presente per il Sig. Marinelli Maurizio, che si associava alle richieste e alle deduzioni formulate dagli Avv. Sivelli e Della Rosa, insistendo per il proscioglimento del proprio assistito.

Nessun altro risultava presente in udienza.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i proposti reclami sono infondati e vanno respinti per i motivi che seguono.

Preliminarmente questa Corte Federale dichiara ammissibile tutta la produzione documentale fatta dalle parti in questo grado di giudizio, per cui ne dispone l'acquisizione agli atti del procedimento.

Sempre in via preliminare ritiene di dover esaminare la generica richiesta di audizione formulata dal tesserato Clò Alessandro nonché l'eccezione, dallo stesso sollevata, concernente l'asserita violazione dei principi del giusto processo.

Per quanto riguarda la prima, la difesa di Clò Alessandro ha insistito così testualmente affermando a pag. 1 e 3 del suo atto di impugnazione: *“ Con il presente reclamo si chiede in via preliminare l'annullamento del provvedimento e nel merito la revoca della sanzione, dichiarando infondate le contestazioni, previo eventuale svolgimento di attività istruttoria, e solo in via subordinata l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva” hanno insistito così testualmente affermando*; *“ 2^motivo: revoca del provvedimento per infondatezza della contestazione previa eventuale audizione delle persone informate sui fatti indicate nella memoria depositata al Tribunale Federale”*.

Prendendo in esame gli atti depositati dal detto reclamante dinanzi al Tribunale Federale, negli stessi non si rinviene alcuna richiesta istruttoria adeguatamente e legittimamente formulata.

L'art.2 del Reg. Giurisd. Fipav così statuisce: " Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di





compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

L'art.42 n.7 dello stesso Reg. Giurisd così recita: "Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata".

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta evidente l'inammissibilità della richiesta di "svolgimento di attività istruttoria" genericamente formulata dal detto reclamante, stante la mancata deduzione nelle forme e nei modi di cui all'art. 244 c.p.c ed, in ogni caso, la sua mancata reiterazione.

In ogni caso, poi, si evidenzia che la preliminare acquisizione, disposta da questa Corte, della copiosa produzione documentale fatta dai tesserati reclamanti nel presente grado di giudizio, relativa all'oggetto delle contestazioni, rende superflua e/o inconferente ulteriore attività istruttoria.

Precisato quanto sopra, si passa all'esame dell'eccezione concernente la richiesta di annullamento della decisione impugnata "per violazione dei principi del giusto processo richiamati dall'art.2 del regolamento giurisdizionale", che deriverebbe dalla mancata astensione del Presidente del Collegio di primo grado.

La difesa di Clò Alessandro sostiene che il Presidente del Tribunale Federale avrebbe dovuto astenersi perché, al momento della decisione, si trovava in una situazione di incompatibilità in quanto professionista che svolgeva l'attività forense nel medesimo studio in cui svolgeva la propria professione il Procuratore Federale che ha deferito gli odierni incolpati.

La detta eccezione risulta inammissibile e, comunque, infondata.

Fermo restando quanto previsto dal già citato art.2 del Reg. Giurisd. Fipav, va ricordato che "l'astensione del giudice civile è prevista in determinati casi, elencati tassativamente dall'art. 51 c.p.c., al ricorrere dei quali il giudice è obbligato a dichiarare la propria astensione".

Contrariamente a quanto affermato dal Clò, questa Corte ritiene che, nel caso in esame, non ricorre alcuna fattispecie di quelle elencate nel citato articolo.

Più specificatamente non ricorre il caso invocato perché la locuzione "convivente o commensale abituale" deve intendersi riferita a quei soggetti appartenenti ad una cerchia di persone che hanno una certa affectio familiaritatis, ipotesi questa non sussistente nel caso in esame.



La circostanza per cui due professionisti esercitino eventualmente la loro attività nel medesimo studio non è di per sé circostanza sufficiente a dimostrare, ad opinione di questo Collegio, l'assenza di imparzialità in capo al Presidente del Tribunale.

Le stesse norme richiamate in reclamo richiedono un quid pluris rispetto al semplice esercizio della professione nei medesimi locali, essendo quantomeno necessario che gli stessi professionisti “collaborino professionalmente in maniera non occasionale” (cfr. art. 24, comma 5, cod. deont. forense) o che comunque sussista, tra i professionisti, un rapporto che vada oltre la semplice condivisione di uno studio legale.

In ogni caso, poi, va detto che, per Giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte di Cassazione, nei procedimenti civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

In tal senso, per tutte, Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1105.

Nel caso in specie, non essendo stata proposta alcuna istanza di ricusazione, risulta evidente l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della citata eccezione.

A questo punto ci si occupa del merito delle questioni e riguardo ai diversi motivi dei proposti reclami si evidenziano le considerazioni che seguono.

I Sigg.ri Armaroli Manuel, Tassoni Simone, Bergamini Andrea, Gollini Eugenio, Pedroni Elisa e Rigolon Luca, con il loro reclamo, invocano: “1) *La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e, conseguentemente, del diritto di difesa degli Incolpati;* 2) *La violazione del principio di certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento;* 3) *L'errata valutazione dell'oggetto degli incarichi conferiti a Elisa Pedroni e a Maurizio;* 4) *L'errata valutazione delle delibere e dei contratti de quibus;* 5) *La misura delle sanzioni.*

Il Sig. Clò Alessandro, con il suo reclamo, invoca: “1) *la revoca del provvedimento per infondatezza della contestazione..;* 2) *l'insussistenza di responsabilità del ricorrente dottor Alessandro Clò;* 3) *l'eccessiva afflittività della sanzione.*

La Procura Federale, con il suo reclamo, chiede affermarsi l'illegittimità delle delibere assunte dal



CT Fipav di Modena in punto di conferimento di incarichi di collaborazione retribuita al Consigliere Marinelli Maurizio e alla Vice Presidente Pedroni Elisa nonché l'illegittimità dei relativi contratti di conferimento di incarico stipulati con gli anzidetti Marinelli Maurizio e Pedroni Elisa dai Presidenti Clò Alessandro e Gollini Eugenio, sostenendo una errata quantificazione delle sanzioni anche alla luce delle aggravanti contestate.

Ad eccezione del motivo di impugnazione concernente la presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e, conseguentemente, del diritto di difesa degli incolpati, che merita una trattazione separata, tutti gli altri possono essere esaminati congiuntamente riguardando, sostanzialmente, il merito vero e proprio della vicenda e cioè la valutazione della condotta complessiva degli incolpati alla luce delle attività svolte, degli incarichi ricoperti, delle delibere adottate, dei contratti stipulati e della normativa vigente nonché l'entità e la proporzione delle sanzioni irrogate.

Riguardo alla asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, prendendo spunto da una ininfluyente frase contenuta nella decisione di primo grado (*"La nomina e la successiva sottoscrizione di contratti di collaborazione retribuita anche a consiglieri federali non è certo attività vietata dalle norme statutarie, così come correttamente rilevato dalle difese; il limite di tale potestà è però che le attività non riguardino i compiti istituzionali dei componenti del consiglio territoriale poiché le stesse debbono essere eseguite gratuitamente in virtù della natura onorifica della carica per cui si è stati eletti"*), più reclamanti sostengono che la condotta originariamente contestata dal Procuratore Federale ai componenti del CT di Modena consisteva principalmente nell'aver gli stessi deliberato e stipulato contratti di collaborazione retribuita con due membri dello stesso Consiglio Federale che, proprio a causa della loro carica, non avrebbero potuto essere destinatari di incarichi remunerati, mentre nella rappresentazione del Tribunale Federale la condotta censurata sarebbe divenuta l'aver instaurato rapporti di collaborazione retribuita senza precisare quali attività lavorative fossero oggetto delle delibere e dei contratti stessi.

Tale asserita discrasia avrebbe, a detta dei reclamanti che l'hanno sollevata, compromesso il loro diritto di difesa che ben avrebbero potuto fornire prova della estraneità ai doveri istituzionali delle attività contemplate dai suddetti contratti di collaborazione retribuita.

Tale motivo di doglianza risulta infondato.

Come già detto, l'art.2 del Reg. Giurisd. Fipav così statuisce: " Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".



Il tema della forma e della validità degli atti viene posto, nel codice di giustizia sportiva del C.O.N.I., quale tema centrale volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra i requisiti formali e la sostanza della garanzia processuale, legata alle situazioni giuridiche protette nell'ordinamento sportivo.

Il richiamo, contenuto nel VI comma dell'articolo 2 del Codice di giustizia sportiva, alla libertà delle forme nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, rimanda all'art. 121 cp.c. e chiarisce che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, sancendo, in tal modo, la prevalenza della sostanza sulla forma.

Precisato quanto sopra si evidenzia che, in realtà, nella decisione impugnata testualmente si legge “*a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, appare correttamente individuato il comportamento disciplinarmente rilevante per l'indicazione nel capo di incolpazione dell'art. Art.16 n.3 dello Statuto Federale. Come è noto nei regolamenti delle federazioni manca una tipizzazione delle condotte da un punto di vista disciplinare poiché esiste il richiamo ai diritti e doveri di tutti i tesserati di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV. Il comportamento degli incolpati non è stato certo improntato a tali principi avendo contravvenuto alle regole imposte in materia di amministrazione e contabilità e di gratuità degli incarichi connessi*”.

Da tali affermazioni si deduce che la decisione assunta dal Tribunale Federale non contiene alcuna discrasia perché sanziona sostanzialmente il comportamento complessivamente assunto dagli incolpati proprio alla luce dei capi di incolpazione contestati.

Tutto ciò ha costituito l'oggetto del giudizio di primo grado.

Le ulteriori affermazioni contenute nella decisione impugnata, concernenti la genericità dei contratti stipulati e delle delibere adottate e l'assenza di prova relativa alla natura delle attività svolte e la loro estraneità ai compiti istituzionali, non hanno certamente mutato le contestazioni iniziali né costituiscono aspetto nuovo e diverso rispetto alle contestazioni mosse dalla Procura agli odierni incolpati.

Dagli atti di deferimento si evince chiaramente che anche la Procura Federale aveva evidenziato la genericità delle delibere adottate dal CT FIPAV di Modena e dei relativi contratti di collaborazione poi stipulati dai Presidenti, ritenendoli “generici” in quanto “senza specificazione dei compiti che quelli avrebbero dovuto svolgere” (cfr. atto di deferimento proc. n. 49/2023-24).

Va detto anche che, il fatto che gli odierni incolpati, nel corso di tutto il giudizio, abbiano prodotto –



come dagli stessi riconosciuto – documentazione, a loro dire, idonea a dimostrare che le attività affidate ai consiglieri Pedroni Elisa e Marinelli Maurizio, tramite i suddetti contratti di collaborazione, erano estranee ed ulteriori rispetto ai compiti istituzionali propri dei consiglieri, dimostra come gli stessi avessero chiaro anche tale aspetto della contestazione e anche riguardo allo stesso abbiano svolto le loro difese.

Le ulteriori valutazioni compiute dal Tribunale Federale, dunque, non hanno comportato alcuna violazione del diritto di difesa degli incolpati.

In ogni caso poi va anche detto che, al di là della presenza o meno di detta asserita discrasia, la stessa risulta oggi comunque superata alla luce della copiosa, ma ininfluyente, per le ragioni che di seguito si diranno, documentazione di cui questa Corte ha consentito la relativa produzione.

Entrando *in medias res* occorre valutare se debba essere confermata o meno la decisione di primo grado, con cui è stata affermata la responsabilità degli incolpati e, più precisamente, se la stessa debba ritenersi sussistente per i fatti contestati e meglio descritti nei capi d'incolpazione appositamente riportati in premessa.

Innanzitutto va sottolineato che i reclamanti non contestano i fatti e le circostanze di cui ai capi di incolpazione, bensì la loro contrarietà alle norme indicate nei capi di incolpazione.

In particolare gli incolpati rilevano la genericità delle norme richiamate, che non prevederebbero espressamente alcun divieto di sottoscrizione di incarichi di collaborazione retribuita da parte di consiglieri federali, l'errata valutazione, da parte del Tribunale, dell'oggetto degli incarichi di collaborazione conferiti a Pedroni E. e Marinelli M., oltre che delle delibere e dei relativi contratti, in quanto la documentazione prodotta nel corso del procedimento dimostrerebbe che le attività svolte in esecuzione dei suddetti contratti di collaborazione dovevano considerarsi estranee ai doveri istituzionali propri dei consiglieri federali e non potevano in alcun modo rientrare nei compiti istituzionali propri degli stessi.

Tale condotta, peraltro, sempre a dire dei detti reclamanti, sarebbe stata avallata ed autorizzata per anni dagli Organi di Governo della FIPAV, sia in sede preventiva che consuntiva; circostanza che avrebbe dunque indotto gli odierni incolpati a ritenere in buona fede che tali incarichi fossero del tutto legittimi.

Clò Alessandro contestava la sussistenza della sua responsabilità anche perché egli era stato eletto Presidente nel marzo 2021 cioè quando il Comitato aveva già adottato le delibere ed il precedente Presidente aveva già sottoscritto i contratti di collaborazione, per cui lo stesso aveva solamente preso atto della proficuità del lavoro svolto in esecuzione dei suddetti contratti e del fatto che la



Federazione, che, a suo dire, era a conoscenza della loro esistenza, mai nulla aveva eccepito, ritenendo dunque, in buona fede, che tali incarichi fossero del tutto legittimi.

Tutti gli incolpati sostengono anche che le attività svolte avrebbero portato alla Federazione dei ricavi di gran lunga maggiori rispetto alle spese sostenute per la retribuzione di tali contratti, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e che, in ogni caso, le sanzioni inflitte dal Tribunale risultano eccessivamente gravose, per cui ne chiedono, in subordine, la riduzione ad equità.

Orbene le superiori doglianze non meritano accoglimento.

Se è vero che nei Regolamenti della Federazione non esiste una tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti è anche vero che esistono norme statutarie e federali nonché il Codice di Comportamento Sportivo del CONI che consentono di poter valutare, in maniera oggettiva, la legittimità delle singole condotte poste in essere dai tesserati, tenendo anche conto del fatto che il principio di correttezza, lealtà e probità, che governa l'ordinamento sportivo e che viene richiamato in più norme, impedisce sempre di poter considerare lecito ogni comportamento che non sia espressamente vietato e, al contempo, rappresenta una vera e propria regola di comportamento.

Le norme cui fare riferimento, a parere di questa Corte, sono le seguenti.

L'art. 16.3 dello Statuto Fipav che così testualmente prevede:” *Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali*”.

L'art.21.4 dello Statuto Fipav che così testualmente recita:” *Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge*”.

L'art. 23.5 dello Statuto Fipav che così testualmente recita:” *Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri*”.

L'art.51.3 dello Statuto Fipav che così testualmente prevede:” *Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati Periferici: a. esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano*





l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale; b. amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi di cui dispongono e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale".

L'art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Nazionali, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018, che così recita: " *Gratuità delle cariche-1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.2. Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.*"

L'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo che così recita: " *Principio di lealtà- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*".

L'art.10 del detto codice che così recita: " *Prevenzione dei conflitti di interessi- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate*".

L'art. 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che disciplina i principi generali per la Gestione delle Strutture Territoriali.

L'art.20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fipav- Strutture Territoriali che disciplina la responsabilità del Presidente e del Consiglio territoriale in materia di contabilità e amministrazione.

Orbene, il Collegio di Garanzia del CONI ha sempre affermato, da ultimo con la decisione n. 97/2021, che, laddove il testo legislativo presenti più sfumature semantiche, l'interprete, nelle vesti del giudice, è legittimato e deve svolgere il proprio compito ermeneutico procedendo all'esegesi della norma secondo gli ordinari criteri di interpretazione, quindi alla luce del significato letterale



delle parole, nonché della sua lettura sistematica, teleologica e, specialmente nella materia in esame, costituzionalmente orientata.

Dal combinato disposto delle superiori norme vigenti all'epoca dei fatti per cui è giudizio e da una loro complessiva interpretazione si ricava, a giudizio di questa Corte, che i Consiglieri Pedroni Elisa e Marinelli Maurizio, proprio per la qualità rivestita, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato Territoriale Fipav Modena, non potevano stipulare con quest'ultimo contratti di collaborazione sportiva retribuiti attingendo alle risorse economico-finanziarie del Comitato stesso, avendo dovuto gli stessi adempiere, a titolo gratuito, alle loro cariche e ad ogni attività connesse all'organizzazione del Comitato stesso.

Dunque le attività svolte dai Sigg.ri Pedroni e Marinelli, quali si ricavano proprio da tutta la documentazione acquisita in giudizio, non potevano né dovevano essere remunerate perché gli stessi dovevano espletarle in virtù delle Cariche Federali che ricoprivano.

Conseguentemente l'aver deliberato (gli incolpati Consiglieri che hanno preso parte alle delibere) la corresponsione di compensi economici in favore dei due citati Consiglieri Pedroni e Marinelli per le dette attività, l'aver sottoscritto (i Presidenti che si sono succeduti e i Consiglieri Pedroni e Marinelli) i relativi contratti e l'aver svolto (i Consiglieri Pedroni e Marinelli) le conseguenti attività dietro compenso economico proveniente dalle casse del Comitato stesso, senza prevedere e deliberare né la durata della collaborazione né l'ammontare del relativo compenso, lasciato invece all'arbitrio del Presidente sottoscrittore, costituiscono comportamenti disciplinarmente rilevanti perché assunti in violazione delle citate norme e dei principi di lealtà, probità, correttezza e imparzialità.

Né, per escludere la responsabilità degli incolpati, può valere quanto dagli stessi sostenuto e precisamente che trattavasi di attività extraistituzionali.

Fermo restando che, a parere di questa Corte, le attività svolte dai citati Consiglieri Federali, quali si ricavano anche dalla documentazione oggi acquisita e dai verbali di audizione del primo grado, stante anche la genericità dei contratti stessi e delle delibere nonché l'assenza di una specifica norma che le disciplinava come extraistituzionali, rientravano comunque nei compiti demandati ad Organi Federali, in ogni caso va detto che sussiste la responsabilità degli incolpati anche per ulteriori ragioni.

Il deliberare e conferire incarichi retribuiti a membri elettivi di un Organo Federale, come pure lo svolgere i detti incarichi, il tutto mediante l'adozione di delibere e la stipula di contratti assolutamente generici e attingendo a risorse proprie del Comitato stesso che si rappresenta,





costituisce senza dubbio anche un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sopra richiamati, che impongono, tra l'altro, a chi ricopre incarichi a titolo onorifico all'interno degli Organi Federali, di evitare pure qualsiasi potenziale conflitto di interessi che possa ledere la Federazione stessa e l'Organo Territoriale che gli stessi hanno l'onore di rappresentare.

Ancora non può ritenersi rilevante, sul punto, la considerazione per la quale tali conferimenti di incarichi sarebbero stati avallati, per anni, dagli Organi di Governo della FIPAV, sia in sede preventiva che consuntiva e che ciò avrebbe indotto gli incolpati a ritenere che i comportamenti oggi contestati fossero del tutto leciti e scevri da qualsivoglia rilevanza disciplinare.

Ove vi fossero state delle omissioni da parte degli Organi Federali centrali, difficili da individuare vista anche la genericità dei contratti stessi, le stesse non sono sicuramente sufficienti, di per ciò solo, a rendere legittimi comportamenti – come quelli oggi contestati agli incolpati – contrari ai principi etici richiamati dall'ordinamento sportivo, che gli stessi incolpati sono tenuti a conoscere e rispettare.

Un comportamento illecito rimane tale a prescindere da un omesso o tardivo riscontro dello stesso da chi lo può rilevare e sanzionare.

Medesime argomentazioni valgono, infine, con riferimento alla circostanza per cui tali contratti di collaborazione avrebbero portato ingenti ricavi nelle casse della Federazione. L'illiceità di un determinato comportamento, infatti, non può e non deve essere valutata ex post, alla luce degli eventuali effetti positivi che lo stesso ha avuto, ma deve essere valutato ex ante sulla base delle norme che regolano l'ordinamento (in questo caso, sportivo) ed i doveri dallo stesso imposti ai soggetti che ne fanno parte.

Laddove una condotta, come quella in esame, è contraria ai principi ispiratori di un ordinamento, il fatto che la stessa abbia comportato dei vantaggi economici non può ritenersi sufficiente a scriminarla e, dunque, a renderla non punibile.

Con riguardo a tutti i fatti sopra descritti, occorre, infine, evidenziare anche che i consolidati precedenti orientamenti di questa Corte in materia, come pure quelli enunciati dal Collegio di Garanzia in materia di contabilità economico-finanziaria degli Organi Federali (cfr., ad esempio, Dec.n.34/2020); precedenti che non lasciano dubbi sull'importanza della corretta tenuta della contabilità economico-finanziaria degli Organi Federali e sulla rilevanza disciplinare derivante dal mancato rispetto delle relative norme.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, questa Corte ritiene di confermare la decisione di primo grado in quanto la condotta degli incolpati è da ritenersi certamente disciplinarmente rilevante,



perché assunta in violazione di tutte le norme sopracitate.

Anche le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale appaiono congrue, proporzionate e commisurate ai fatti contestati ed alle condizioni in cui gli stessi sono svolti, alla loro risonanza mediatica, alla personalità dei loro autori e a tutte le circostanze idonee a proporzionare le sanzioni stesse.

Per la conferma delle sanzioni si tiene conto della personalità dei reclamanti e del ruolo di particolare responsabilità dagli stessi ricoperto all'interno della FIPAV, vale a dire quello di Presidente e di Consiglieri del Comitato Territoriale FIPAV Modena.

Tale circostanza determina, di per se, un aggravamento delle sanzioni, così come previsto dall'art. 101, comma 3 Reg. Giur., in considerazione anche dell'accertata violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, di cui agli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 74 Reg. Giur., 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli Artt. 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fipav- Strutture Territoriali.

Come detto, la personalità dei reclamanti ed il ruolo di particolare responsabilità dagli stessi ricoperto all'interno della FIPAV, hanno fatto sì che i loro comportamenti avessero forte risonanza in ambito FIPAV e ciò con notevole danno all'immagine della Fipav stessa e con grave disvalore ai fini dell'ordinamento federale.

Ritiene dunque questa Corte che le sanzioni comminate dal Tribunale Federale appaiono corrette e proporzionate alle rispettive condotte illecite poste in essere.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta tutti i reclami proposti e conferma, con le ulteriori specificazioni di cui in motivazione, la sentenza impugnata con la quale sono state irrogate le sanzioni ivi riportate e descritte pure in premessa.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 15 Maggio 2024